

COMUNE DI HONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2008

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NUMERO	ARGOMENTO
	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Principi generali dell'attività contrattuale
	TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE CAPO I GLI ORGANI
3	Competenze del Consiglio comunale
4	Competenze della Giunta comunale
5	Ufficiale rogante
6	Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico
	CAPO II FASE PRECONTRATTUALE
7	Approvazione del progetto
8	Determinazione a contrarre
9	Disposizioni particolari in materia di accesso agli atti di gara e ai contratti
10	Nomina delle commissioni di gara
11	Funzionamento delle commissioni di gara
12	Commissioni di gara
13	Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per il concorso di idee e di progettazione
14	Verbale di gara
15	Sedute di gara
16	Tornate di gara
17	Bando di gara e lettera di invito
18	Strumenti tecnici per l'attività negoziale e incarichi professionali
	TITOLO III PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I NORME GENERALI
19	I procedimenti di gara
20	Fasi delle procedure di affidamento
21	Norme comuni
	CAPO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
22	La procedura aperta
23	L'asta
24	La procedura ristretta: licitazione privata
25	Licitazione privata: modalità della gara
26	L'appalto concorso
27	Appalto concorso: procedure di gara
28	Aggiudicazione
29	Accordi quadro
30	Procedura negoziata: la trattativa privata
31	Trattativa privata mediante pre-selezione informale
32	Dialogo competitivo

	CAPO III PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI.
33	Definizioni
34	Oggetto
35	Istituzione e utilizzo di procedure telematiche di acquisto
36	Gare telematiche
37	Mercato elettronico della pubblica amministrazione
38	Gestore del sistema
39	Responsabile del procedimento
	CAPO IV ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
40	Indagini di mercato
41	Concorso di idee o di progettazione
	TITOLO IV REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
42	Rinvio
	CAPO II ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
43	Rinvio
	CAPO III NORME COMUNI
44	Individuazione delle ditte fornitrici
45	Contabilizzazione e documentazione delle spese
46	Rendiconto
47	Motivi di esclusione
	TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI
48	Concessione di servizi di pubblico interesse
49	Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali
50	Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali
51	Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro
	TITOLO VII IL CONTRATTO
	CAPO I I CONTRATTI IN GENERALE
52	Contenuto del contratto
53	Contratti misti
54	Contratto quadro
55	Forma del contratto
56	Durata del contratto
57	Stipulazione del contratto
58	Adempimenti connessi alla normativa antimafia
59	Responsabile della gestione del contratto
60	Spese contrattuali
61	Cauzione provvisoria
62	Cauzione definitiva
63	Inadempimenti contrattuali e penali
64	Clausola compromissoria
65	Definizione delle controversie
66	Autotutela contrattuale
67	Prezzi
68	Modifiche contrattuali
69	Interpretazione del contratto
70	Subappalto e cottimo
71	Variazioni all'opera
72	Collaudi e accertamento di regolare esecuzione della prestazione
73	Cessazione del contratto e cause di risoluzione

	CAPO II ALTRI CONTRATTI
74	Alienazione di beni mobili
75	Affitto e locazione di beni immobili
76	Prestito d'uso
77	Acquisto di beni immobili
78	Acquisto di beni immobili in corso di costruzione
79	Contratti di permuta
80	Beni immobili alienabili
81	Diritti di prelazione
82	Alienazioni immobiliari
83	Esperimento della gara
84	Ripetizione della gara
85	Sponsorizzazioni
	CAPO III I BENI DEL COMUNE
86	Beni del Comune
87	Concessione di beni a terzi
	TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
88	Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'attività contrattuale del comune, sia derivante dall'espletamento di procedure di tipo pubblicistico, quali affidamento di lavori, servizi e forniture, concessioni di beni, sia derivante dagli istituti contrattualistici di tipo privatistico quali acquisti, locazioni, comodati, ecc.;
 - b) i servizi in economia.
2. Il Comune applica il presente regolamento alla procedure di scelta dei soci e/o all'alienazione di quote o azioni.

Art. 2

Principi generali dell'attività contrattuale¹

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Il Comune, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
4. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune procede, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilità e che promuovono uno sviluppo sostenibile rivolto alla tutela della salute e dell'ambiente.

¹ vedi art.2 del CCPLSF.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

GLI ORGANI

Art.3

Competenze del Consiglio Comunale

1. Compete al Consiglio Comunale², su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.
2. La relazione previsionale e programmatica ha valore di programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche.³
3. Nel caso di cooperazione fra Enti Locali per la realizzazione di cicli di lavori pubblici di cui alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici⁴ il Consiglio Comunale approva la relativa convenzione.

Art.4

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Consiglio, del Sindaco, del segretario e dei responsabili di servizio.
2. La Giunta Comunale adotta, fra l'altro, i seguenti atti deliberativi:
 - a) approvazione di perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici;⁵

² ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)

³ ai sensi e agli effetti dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni:
Art. 9 (Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali) della l.r. 12/1996:

1. Per i soggetti di cui all' art. 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.

⁴ Vedi art. 5 della l.r. 12/1996:

"1. I Comuni possono prevedere l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge, nell'ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita convenzione relativa all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico."

- b) approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve⁶ da parte della ditta appaltatrice.
3. La Giunta Comunale svolge attività di controllo sull'attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili dei servizi.
 4. La Giunta, una volta all'anno, riferisce al Consiglio Comunale in merito all'attività contrattuale svolta. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.
 5. Il Sindaco provvederà ad illustrare alla Giunta ed al Consiglio, in relazione alle proprie competenze le eventuali controversie che si sono verificate durante l'esecuzione dei lavori.

Art.5 **Ufficiale rogante**

1. Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal segretario comunale⁷. La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al responsabile del servizio⁸.
2. L'ufficiale rogante può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
4. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
5. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 6 **Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico**

1. Per ogni singolo intervento previsto dal programma delle opere pubbliche l'Amministrazione individua all'interno della propria struttura il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.⁹
2. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne l'Amministrazione può nominare

⁵ L'art.32 della l.r. 12/1996 contiene la disciplina delle varianti in corso d'opera. Vedi anche art.134, comma 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione delle legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni).

⁶ Vedi art.240 (Accordo bonario) del CCPLSF

⁷ L'art.9, comma 1, lettera b) della l.r.19/8/1998, n. 46 prevede che il segretario dell'ente locale " *roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione*"

⁸ occorre verificare a chi (segretario o responsabile di servizio) è stata attribuita la competenza alla stipula dei contratti nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e quindi modificare in tal senso tale disposizione.

⁹ Il rinvio è all'art. 4 della l.r. 12/1996 come modificato dalla l.r. 19/2005

coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante, individuato preferibilmente nella Comunità Montana di appartenenza o in altro Ente Locale in essa ricompreso o infine nell'Amministrazione Regionale. E' consentito il ricorso a un professionista esterno:

- a) qualora sussista la motivata urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro;
 - b) quando esperiti questi tentativi l'ente non riesca a reperire un coordinatore dipendente da altra stazione appaltante.¹⁰
3. Spetta al segretario comunale la nomina del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.
 4. Il coordinatore del ciclo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.¹¹
 5. Nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori, il coordinatore assicura la tutela degli interessi dell'Ente in relazione all'uso delle proprie risorse, agli obiettivi funzionali stabiliti dall'Ente, ai tempi di completamento e di utilizzo dell'opera o di parti funzionali della stessa, garantendo il livello qualitativo di realizzazione del lavoro, mediante adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

CAPO II

FASE PRECONTRATTUALE

Art. 7

Approvazione del progetto

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale presuppone l'adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e della determinazione a contrarre da parte del responsabile del servizio.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nella relazione previsionale e programmatica delle opere pubbliche deliberata dal Consiglio comunale, o altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

Art. 8

Determinazione a contrarre

¹⁰ cfr art.4, comma 8 bis della l.r. 12/1996:

:" 8bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante ovvero, qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno "

¹¹ Il rinvio è all' articolo 4 della l.r. 12/1996, come modificato dalla l.r. 19/2005

1. L'avvio delle procedure di affidamento dei contratti¹² deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre¹³ adottata dal responsabile del servizio. Essa individua i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai concorrenti per l'ammissione alla gara, qualora rimessi alla discrezionalità dell'ente appaltante, e la forma del contratto da stipulare.
2. In particolare la determinazione a contrarre deve avere i seguenti contenuti:
 - a) la volontà ed il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente¹⁴ ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il finanziamento della spesa.
3. La composizione degli elementi che costituiscono la base motivazionale delle decisioni espresse nella determinazione a contrarre comprende, in particolare:
 - a) la descrizione del contesto socio-economico ed istituzionale in cui l'ente opera e nel quale possono verificarsi situazioni che impongono scelte definite;
 - b) la delineazione delle reali necessità dell'ente in relazione al servizio o bene da acquisire;
 - c) l'evidenziazione delle ragioni che hanno indotto a scegliere una procedura anziché un'altra, rapportate al contesto ed alle necessità dell'Amministrazione.
4. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal responsabile del servizio.
5. Non può farsi luogo a contratti se la relativa spesa non risulti finanziata nelle forme previste dalle norme vigenti.
6. La responsabilità delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata al responsabile del servizio. Qualora l'oggetto del contratto interessi più servizi, aree o progetti, il segretario comunale individua con idoneo atto organizzativo il responsabile competente.

Art. 9

Disposizioni particolari in materia di accesso agli atti gara e ai contratti

1. L'accesso agli atti di gara e ai contratti è soggetto alle disposizioni del regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
2. Il diritto di accesso è comunque differito:
 - a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione

¹² termine più esatto secondo l'art.11 del CCPLSF

¹³ per i contenuti della determina a contrarre vedi anche art.53 (tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) del CCPLSF

¹⁴ Vedi art.55, comma 1 del CCPLSF

delle medesime;

- b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
 - c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo.
4. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) ai pareri legali acquisiti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettera a) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso e in ogni caso successivamente all'aggiudicazione definitiva.

Art. 10

Nomina delle commissioni di gara

- 1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del segretario comunale per l'espletamento delle gare relative alle procedure aperte e ristrette, per gli appalti-concorso e per le concessioni di servizi e forniture.
- 2. La scelta dei componenti deve tener conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.

Art. 11

Funzionamento delle commissioni di gara

1. I lavori delle commissioni di gara devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
2. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitatamente alla fase di gara.

Art. 12

Commissioni di gara

1. La commissione di gara è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque.
2. Un membro della commissione, designato dal Segretario comunale, è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.
3. L'esercizio delle funzioni dei membri delle commissioni è obbligatorio. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.
4. Il Presidente della commissione comunica al Sindaco l'esito della gara e affida al membro di cui al comma 2 il verbale di gara e tutti gli atti inerenti per le ulteriori procedure.

Art. 13

Commissioni di gara per gli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e per il concorso di idee e di progettazione

1. La commissione costituita da un numero massimo di cinque membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto,¹⁵ è composta come segue:
 - a) Responsabile del servizio interessato che la presiede;
 - b) Segretario comunale o responsabile di un servizio diverso da quello interessato;
 - c) almeno un membro scelto tra docenti universitari, Segretari comunali, tecnici della Regione, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto del contratto.
2. Ai commissari si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla vigente normativa¹⁶.

¹⁵ vedi art.84, comma 2 del CCPLSF: "La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

¹⁶ l'art.84 del CCPLSF prevede:

"4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o

3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.¹⁷ Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Amministrazione appaltante.
4. Il membro della commissione di cui al comma 2, lettera b), è anche tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.
5. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
6. Le sedute della commissione non sono pubbliche nella fase di valutazione delle offerte.
7. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
8. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.
9. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.
10. La fase di prequalifica è svolta dalla commissione di cui all'articolo 12.
11. Il Presidente della commissione comunica al Sindaco l'esito della gara e affida al membro di cui al comma 4 il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Art. 14
Verbale di gara

1. Le operazioni di gara sono registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Nel verbale sono registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara. In particolare il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere:
 - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - b) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
 - e) la dichiarazione espressa in sede di gara di ricorso al subappalto;
 - f) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, che giustificano il ricorso

colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.."

¹⁷ vedi art.92, comma 3 del D.P.R.554/1999

- a tale procedura¹⁸;
- g) le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione¹⁹.
3. In caso di sedute pubbliche, si dà indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il quale partecipa. Le contestazioni eventualmente sollevate devono essere annotate nello stesso verbale. Il verbale è corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni.
4. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Art. 15
Sedute di gara

1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono in locali aperti al pubblico, nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara.
2. Le sedute si svolgono a porte chiuse al pubblico:
- a) nel caso di commissioni per il concorso di idee e di progettazione;
 - b) nelle gare in cui si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella fase di valutazione delle offerte;
 - c) in tutti gli altri casi in cui l'offerta consista anche nella presentazione di un progetto;
 - d) per l'esame e la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte e per l'eventuale verifica delle anomalie delle stesse.

Art. 16
Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

¹⁸ vedi art.78 CCPLFS

¹⁹ vedi art.78 CCPLFS

Art. 17

Bando di gara e lettera di invito

1. Si definiscono ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
 - a) bando di gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto: il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dalla legge;
 - b) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a) ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso e il bando di gara possono materialmente coincidere purché contengano tutti i requisiti stabiliti dalla legge.
 - c) invito alla gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese a presentare l'offerta.
2. I bandi di gara e le lettere di invito, firmati dal responsabile di servizio, rendono nota la volontà dell'Amministrazione ed hanno i contenuti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamento per il tipo di gara che è indetta, con la precisazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla stessa e della relativa documentazione. Essi devono altresì indicare le modalità di svolgimento della gara, i criteri di aggiudicazione²⁰, i contenuti dell'offerta, le cause di esclusione e specificare tutti gli altri oneri imposti alle ditte partecipanti.
3. Il bando di gara è redatto sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione a contrarre e nel capitolato speciale.
4. Il bando di gara e la lettera di invito costituiscono la "lex specialis" della gara e prevalgono su ogni diversa e contrastante disposizione contenuta in altri atti di gara.
5. Il bando stesso od il suo estratto vengono resi pubblici secondo le forme previste dalla legislazione vigente²¹ in materia di lavori, servizi e forniture.
6. Le spese di pubblicazione del bando sono poste a carico dell'Amministrazione comunale appaltante a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 18

Strumenti tecnici per l'attività negoziale e incarichi professionali

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale a strumenti tecnici ed amministrativi che hanno la funzione di garantire l'interesse

²⁰ vedi art.25 l.r. 12/1996

²¹ il comma 6 dell'art.24 della l.r. 12/1996 prevede in materia di pubblicazione dei bandi relativi ai lavori pubblici:

“ Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, i bandi di gara sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Quando l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000 euro, la pubblicazione del bando può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo del soggetto appaltante. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono quelle previste dalla normativa statale vigente.”

pubblico e le migliori condizioni di efficienza, produttività, efficacia e di economicità.

2. Il conferimento di incarichi esterni di progettazione, studi e ricerche nella materia del presente regolamento è soggetto alle disposizioni regolamentari adottate dal comune, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.²²

TITOLO III

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 19

I procedimenti di gara

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione²³ e sono costituite dai seguenti procedimenti:
 - a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
 - b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall' Amministrazione aggiudicatrice;
 - c) procedure negoziate in cui l' Amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto;
 - d) dialogo competitivo.
2. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale²⁴ sono affidati mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dal soggetto appaltante possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, ove il soggetto appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse le condizioni del contratto, è consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente.²⁵

²² La disciplina degli incarichi professionali per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura è contenuta negli artt. 19, 20 e 21 della l.r. 12/1996, limitatamente ai lavori pubblici.

²³ Per lo Stato la disciplina generale è contenuta nel CCPLSF. Limitatamente ai lavori pubblici, vedi la l.r. 12/1996

²⁴ vedi la definizione di appalto pubblico nell'art. 3, comma 1 della l.r. 12/1996

²⁵ vedi art. 24, comma 1 della l.r. 12/1996, di cui si propone il testo nel comma 2; per la legislazione dello Stato vedi artt. 56 e 57 del CCPLSF, con ampliamento dei casi di ricorso alla procedura negoziata

3. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella determinazione a contrarre, per l'espletamento di procedure relative a contratti di opere pubbliche l'Amministrazione può avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 5 della legge regionale 12/1996, come modificato dalla legge regionale 19/2005.²⁶

Art.20

Fasi delle procedure di affidamento

1. Adottata la determina di cui all'articolo 8, la selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dall'articolo 19. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
2. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente²⁷ dell' Amministrazione aggiudicatrice entro il termine massimo di trenta giorni, decorrente dal ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria da parte del soggetto competente dell'amministrazione.
3. L'approvazione definitiva dei verbali può essere negata:
 - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere la preconcepita volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
 - b) allorché l'offerta sia in aumento;
 - c) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.
4. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
5. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui si dà atto nella determina del responsabile del servizio.
6. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni,²⁸ salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Art.21

Norme comuni

1. Per l'espletamento delle gare di appalto il servizio competente predispone la seguente documentazione:

²⁶ si riporta il testo vigente dell'art.5 (Forme di cooperazione tra gli enti locali) della l.r.12/1996: *"1. I Comuni possono prevedere l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge, nell'ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita convenzione relativa all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico."*

²⁷ ogni comune indica l'organo competente, tenuto conto del fatto che questa approvazione è una forma di controllo e quindi deve essere individuato un soggetto diverso da quello che ha presieduto alla gara.

²⁸ Vedi anche art.81 di questo regolamento e art.25, comma 12 della l.r. 12/1996 per i contratti relativi a lavori

- a) determinazione del responsabile del servizio, competente in materia, di approvazione delle modalità di gara;
 - b) capitolato speciale d'appalto;
 - c) altra documentazione ritenuta importante ai fini dell'effettuazione della gara.
2. Nei quadri economici dei progetti di lavori e opere pubbliche devono essere previste le somme per far fronte alla pubblicazione dei bandi, avvisi o esiti di gara, che sono impegnati dal responsabile del servizio competente.

CAPO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.22

La procedura aperta

1. La procedura aperta, cioè i pubblici incanti od asta pubblica²⁹, costituisce il procedimento con il quale Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed aggiudica l'appalto in base al metodo prescelto.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) determinazione a contrarre che approva le clausole essenziali e le condizioni del contratto anche eventualmente ad integrazione o modifica di quanto previsto negli atti progettuali;
 - b) determinazione del responsabile del servizio interessato di approvazione degli atti relativi all'appalto (bando, avviso, ecc.);
 - c) pubblicazione del bando;
 - d) ammissione dei concorrenti;
 - e) effettuazione dell'incanto;
 - f) aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Art.23

L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'articolo 12. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto e sulle modalità e l'importo dell'appalto, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o

²⁹ per i lavori vedi art.24, comma 1 della l.r. 12/1996

presentate non possono essere più ritirate. Qualora le offerte possano essere presentate nel giorno e nell'ora in cui si tiene l'asta, essa deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo esplicita previsione del bando³⁰.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), nella legislazione regionale per gli appalti di opere pubbliche e in quella statale vigente³¹ in quanto applicabile.
4. All'ora stabilita, il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta l'asta. Dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità della gara dà notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta.
5. L'esclusione dall'asta di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nel bando di gara e nelle norme di partecipazione, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti negli stessi documenti da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.
6. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario.
7. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto in questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito, determina l'impresa vincitrice della gara, fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate al responsabile del servizio che ha indetto l'appalto.
8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

³⁰ Vedi a rt.55, comma 4 del CCPLSF

³¹ CCPLSF e D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e successive modificazioni

Art.24

La procedura ristretta: licitazione privata

1. La procedura ristretta³², cioè la licitazione privata³³ è una gara a concorso limitato.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della determinazione a contrarre ed approvazione delle clausole essenziali e delle condizioni del contratto anche eventualmente ad integrazione o modifica di quanto previsto negli atti progettuali;
 - b) pubblicazione del bando di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) determinazione del responsabile del servizio di approvazione dell'elenco ditte da invitare ove ritenuto opportuno;
 - e) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - f) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
 - g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione;
 - h) adozione di determinazione di approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria;
 - i) aggiudicazione definitiva

Art.25

Licitazione privata: modalità della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione. Dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità della gara dà notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dell'esame il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti

³² l'art.55 del nuovo codice dei contratti stabilisce:

“2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”

³³ Per i lavori vedi art.25, comma 1 e per lavori relativi a beni culturali art.44 undecies della l.r. 12/1996

richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario.
5. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.
6. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione definitiva che sono riservate al soggetto competente.
7. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.
8. L'aggiudicazione è regolamentata dall'articolo 20.

Art.26 **L'appalto concorso**

1. I contratti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso in seguito a motivata decisione dell'Amministrazione, adottata dal responsabile del servizio preposto all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività.³⁴ Nel caso di lavori pubblici³⁵ lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di una progettazione preliminare, redatta ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici³⁶, e di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.³⁷
2. Per le fasi essenziali del procedimento si applica quanto disposto dall'articolo 24, comma 2.

³⁴ vedi per i lavori art.24, comma 2 e art.25, comma 4 della l.r. 12/1996

³⁵ L'esigenza di una progettazione preliminare riguarda solo il caso degli appalti di lavori pubblici.

³⁶ Vedi articolo 12 della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni

³⁷ si propone il testo dell'art. 24, comma 2 della l.r. 12/1996, che riprende l'art. 20, comma 4 della l.109/1994, abrogato dal CCPLSF

Art.27

Appalto concorso: procedure di gara

1. La Commissione di gara per i contratti da affidare mediante appalto concorso è quella prevista dagli articoli 12 e 13. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
2. La Commissione, a suo giudizio, può delegare a sottocommissioni interne o a propri membri la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Adempiuta questa fase, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa delle offerte esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
3. La Commissione può anche concludere che nessuna delle offerte presentate sia meritevole di essere prescelta; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art.28

Aggiudicazione³⁸

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. L'Amministrazione, con atto della Giunta Comunale, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, valuta discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo eventualmente, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione all'offerta prescelta.
3. Qualora l'Amministrazione, ai sensi del comma 2, ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione dell'offerta prescelta, si applica la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 29

Accordi quadro³⁹

1. Un accordo quadro è un accordo concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai contratti da aggiudicare durante un dato

³⁸ per i lavori vedi art.25, comma 4:” L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

³⁹ Istituto non disciplinato dalla l.r. 12/1996, per quanto riguarda i lavori pubblici. Si propone la disciplina dell’art.59 del CCPLSF già prevista dall’art.32 della Direttiva 2004/18/CE.

periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste⁴⁰. L'accordo quadro può essere utilizzato quale sistema di aggiudicazione per gli appalti di forniture e di servizi o per lavori caratterizzati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, qualora previsti espressamente nel PEG⁴¹.

2. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. L'Amministrazione nel bando deve indicare:
 - a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
 - b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
 - c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;
 - d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.
3. I singoli contratti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti qualora vi siano specifiche non completamente definite dall'accordo. Il confronto⁴² si svolge a seguito di invito da parte dell'Amministrazione a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura deve essere specificamente approvata in sede di accordo quadro.
4. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già posseduti al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.

Art. 30

Procedura negoziata: la trattativa privata

1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto⁴³.
2. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata e se ne definisce, ove necessario, la procedura.

⁴⁰ definizione data dall'art.3, comma 13 del CCPLSF

⁴¹ L'art.59 del CCPLSF precisa: " . Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.

⁴² Il comma 8 dell'art.59 del CCPLSF precisa: "8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onori dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onori dell'accordo quadro.

⁴³ per i casi in cui è ammessa vedi artt.56 (procedura negoziata previa pubblicazione di un bando) e 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando) del CCPLSF. Per i lavori pubblici vedi art.24, comma 1 l.r. 12/1996

Art.31

Trattativa privata mediante pre-selezione informale⁴⁴

1. Al fine di garantire, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, una più completa e rapida conoscenza del mercato, l'Amministrazione, nell'aggiudicazione di contratti a trattativa privata, può introdurre una pre-selezione informale diretta ad acquisire contestualmente tutte le offerte disponibili.
2. I criteri di valutazione delle offerte possono non essere stati stabiliti necessariamente nella lettera di invito né debbono essere prefissati prima della conoscenza delle offerte. L'Amministrazione è tenuta rispettare i principi di trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, rendendo noti a tutti i criteri selettivi e invitando i concorrenti ad un'ulteriore negoziazione alla stregua dei criteri medesimi.

Art. 32

Dialogo competitivo⁴⁵

1. L'Amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo per appalti particolarmente complessi e tali da non permettere il ricorso⁴⁶ alle procedure aperte o ristrette, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il ricorso al dialogo competitivo deve essere motivato con particolare riferimento alle caratteristiche di complessità che lo impongono.⁴⁷

CAPO III

PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI⁴⁸

⁴⁴ vedi in proposito Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 356

⁴⁵ Si tratta di istituto non disciplinato dalla l.r. 12/1996 per quanto riguarda i lavori pubblici. L'istituto è previsto dall'art.29 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e dall'art.58 del CCPLSF statale, che contiene un'ampia disciplina del dialogo competitivo: " 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente Articolo.". Esso è stato disciplinato in alcuni regolamenti comunali (Bologna)

¹ l'art.58 del CCPLSF così definisce la complessità:

" 2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato <<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante - non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o - non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche."

⁴⁷ Vedi art.58 del CCPLSF

⁴⁸ si riprende la disciplina prevista dal D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.)

Art.33
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara telematica e di mercato elettronico;
 - b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate all'articolo 39 ed attuate in via elettronica e telematica;
 - c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica disciplinate all'articolo 40;
 - a) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
 - e) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'Amministrazione può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

Art.34
Oggetto

1. Le procedure telematiche di acquisto consentono all'Amministrazione di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati in applicazione della disciplina vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e conformemente ai principi in essa stabiliti.
4. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione di volta in volta può decidere, con provvedimento motivato, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

Art.35

Istituzione e utilizzo di procedure telematiche di acquisto

1. L'istituzione e l'utilizzo di procedure telematiche di acquisto possono essere realizzate sia mediante iniziativa dell'Amministrazione sia mediante la stipula di una convenzione⁴⁹ o in collaborazione⁵⁰ con altri enti pubblici o soggetti privati ai sensi degli articoli 103 e 104 della l.r. 54/1998.

Art.36

Gare telematiche

1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a cura dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare stesse.
2. Nel bando di abilitazione l'Amministrazione può:
 - a) limitarsi ad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi e di beni che essa intende aggiudicare nel periodo di validità dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi informatici di negoziazione;
 - b) specificare le diverse classi per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro capacità tecniche, finanziarie ed economiche, al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto.
3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:
 - a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico del richiedente, ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione informatica;
 - b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione degli utenti;
 - c) i criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
 - d) l'indicazione del sito nel quale l'Amministrazione rende contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

⁴⁹ vedi art.104 (Convenzioni) della l.r. 54/1998:

“1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitano della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.

. 2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.”

⁵⁰ vedi art.103 (Collaborazione nell'ambito del diritto privato). della l.r. 54/1998:

“1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.

2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.”

- 1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare;
 - 2) l'indirizzo di posta elettronica dell'Amministrazione presso cui si possono richiedere informazioni complementari;
 - 3) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonché per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie;
 - 4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema;
 - 5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
 - 6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;
 - 7) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - 8) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti;
 - 9) le garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente per accedere al sistema informatico di negoziazione.
4. Il responsabile del servizio interessato decide sulle domande di abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente quanto previsto nel processo di autorizzazione, nonché le categorie e le classi per le quali risulta abilitato, adottando una determinazione di abilitazione.

Art.37

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

1. L'Amministrazione, avvalendosi del mercato elettronico, può effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal Titolo V.
2. Il mercato elettronico consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. L'Amministrazione abilita al mercato elettronico i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità della normativa vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;

- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
- c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
- d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;
- e) l'indicazione del sito nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento:
 - 1) ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;
 - 2) agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
 - 3) alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico;
 - 4) alle metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione;
 - 5) alle fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
 - 6) alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della conclusione del contratto;
 - 7) alle modalità con cui avverranno le comunicazioni;
 - 8) alle modalità con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario

Art.38

Gestore del sistema

1. Il gestore del sistema è incaricato dall'Amministrazione dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità e fornendo idonea garanzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principi in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'Amministrazione titolare del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza della medesima Amministrazione, in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

Art. 39

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento designato dall'Amministrazione provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazione degli utenti.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, nonché sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in materia di procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, si rinvia alla normativa statale vigente.⁵¹

CAPO IV

ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE

Art. 40 ***Indagini di mercato***⁵²

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata, alle spese in economia, il responsabile del servizio competente può svolgere un'indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. L'indagine di mercato, qualora facoltativa, può essere svolta anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di mercato, o acquisendo informazioni da altri enti locali per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle camere di commercio, da altre amministrazioni pubbliche od associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
4. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.
5. Il responsabile del servizio competente dà atto con determinazione dell'indagine svolta, qualora non sia facoltativa.

⁵¹ D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.). Vedi anche art.85 del CCPLSF.

⁵² Vedi anche art.125, commi 8 e 11 del CCPLSF

Art.41
Concorso di idee o di progettazione⁵³

1. Il Comune per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, culturale a può bandire un concorso di idee o di progettazione, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO IV

REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art.42

Rinvio

Per il presente titolo, a disciplina dei regimi speciali per la realizzazione dei lavori pubblici, si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

CAPO II

TITOLO V

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 43

Rinvio

Per il presente titolo, a disciplina delle spese in economia per l'acquisizione di beni, servizi e forniture da parte dell'Amministrazione, si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

⁵³ Secondo l'art.91, comma 5 del CCPLSF "5. *Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.*" Il concorso di idee è disciplinato dal Capo II del Titolo IV (artt.56/58) del D.P.R. 554/1999. I concorsi di progettazione sono disciplinati nella parte seconda del CCPLSF, art.99/110. Per i lavori vedi anche art. 11, comma 4bis della l.r. 12/1996: "4bis. *Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici.*"

CAPO III NORME COMUNI

Art.44 Individuazione delle ditte fornitrici⁵⁴

1. La Giunta Comunale, con un unico elenco per tutti i servizi che può essere integrato ogni qualvolta sia necessario, individua l'elenco delle ditte abituali fornitrici, con riferimento alle spese da imputare ai servizi sopra evidenziati nei cui confronti il responsabile del servizio indirizza le singole richieste ogni qualvolta se ne presenti la necessità. All'elenco di operatori economici tenuti dall'amministrazione comunale possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5.
2. I responsabili dei servizi, con proprio provvedimento, assumono l'impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese derivanti da lavori, forniture e servizi disciplinati dal presente titolo.
3. I provvedimenti sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. I responsabili dei servizi, ove lo ritengano opportuno, possono richiedere la presentazione di preventivi per valutare la convenienza delle offerte fatte dalle ditte autorizzate ai sensi del comma 1.

Art. 45 Contabilizzazione e documentazione delle spese

1. Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi eseguiti in economia, si provvede come segue:
 - a) se eseguiti in amministrazione diretta in base alle note e fatture di spesa per le forniture di materiali e di mezzi d'opera; l'ammontare delle varie note di spesa deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale;
 - b) se eseguiti in base a convenzioni, di importo maggiore a euro 20.000 al netto di imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità;

⁵⁴ Tali elenchi sono previsti anche dall'art.125, comma 12 del CCPLSF: "Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale."

c) se eseguiti in base a cottimi fiduciari, di importo maggiore a euro 20.000 al netto delle imposte, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.

Art. 46 Rendiconto

1. Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro eseguito in economia il competente ufficio tecnico redige un provvedimento finale delle spese sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti.
2. Per i lavori eseguiti in base a convenzioni e cottimi fiduciari, al provvedimento sono allegati i certificati di regolare esecuzione dei lavori, che servono da attestati di collaudo, redatti a cura del competente ufficio tecnico che ha provveduto alla stipulazione delle relative convenzioni e accordi.
3. Per i lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese di appaltatori la liquidazione finale deve recare anche la liquidazione dell'importo dei lavori secondo le condizioni e i prezzi contrattuali di capitolato al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità o il rimborso di somme spettanti all'Amministrazione per le eventuali maggiori spese sostenute.

Art. 47 Motivi di esclusione

1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall'invitare a gare informali, o richiedere preventivi, per un periodo di tre anni, l'appaltatore che dopo l'aggiudicazione:
 - a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall'Amministrazione;
 - b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
 - c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
 - d) sia incorso nell'applicazione di penali;
 - e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto;
 - f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
 - g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all'appalto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI SERVIZI

Art. 48

Concessione di servizi di pubblico interesse⁵⁵

1. Salvo quanto previsto dalla normativa per l'affidamento dei servizi pubblici locali, l'Amministrazione⁵⁶ può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
2. Per l'affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente regolamento e nella normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.⁵⁷

Art. 49

Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali è subordinata all'assenza di cause di esclusione e, in particolare, al rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, delle norme previdenziali e assicurative nonché al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, come definiti dalla normativa vigente.
2. Per i criteri per l'affidamento, la valutazione del prezzo, del merito e della qualità dell'offerta e i requisiti per l'affidamento si rinvia ai provvedimenti emanati ai sensi di legge.

Art. 50

Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali

1. L'Amministrazione comunale può stipulare, ai sensi della normativa vigente, convenzioni con le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui alla normativa vigente in materia di cooperative sociali.⁵⁸

⁵⁵ secondo l' art.30 del CCPLSF le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi

⁵⁶ vedi art.113, comma 3 della l.r. 54/1998, che prevede:

"3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

.....

b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;"

⁵⁷ Vedi l'art.30, comma 3 del CCPLSF. L'art.113 della l.r. 54/1998 prevede questa forma di gestione e disciplina in particolare il contratto di servizio.

⁵⁸ vedi art.20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994):

" art. 20. -prestazione di servizi da parte di cooperative sociali.

Art. 51

Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro

1. L'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente può stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. in materia per la gestione di attività di interesse pubblico, per la realizzazione di specifiche attività, per la gestione o la cogestione di progetti o programmi.
2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni l'Amministrazione tiene conto prioritariamente:
 - a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
 - c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
 - d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono di regola a carico delle organizzazioni con le quali la convenzione è stipulata.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, delle organizzazioni di cui al comma 1 per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora siano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

1. l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito dal seguente:

"art. 5. - (convenzioni). - 1. gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri stati membri della comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. gli analoghi organismi aventi sede negli altri stati membri della comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. la verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime secondo le modalità stabilite nella convenzione e ai sensi dell'apposito regolamento comunale.
6. L'Amministrazione può altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ai sensi dell'apposito regolamento comunale.

**TITOLO VII
IL CONTRATTO
CAPO I
I CONTRATTI IN GENERALE**

**Art. 52
Contenuto del contratto⁵⁹**

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario:
2. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, nelle premesse del contratto devono essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisorii e autorizzatori che ne stanno alla base.
3. Il responsabile del servizio competente alla stipulazione, individuato ai sensi dell'articolo 8, può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
4. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a) individuazione dei contraenti;
 - b) oggetto del contratto;
 - c) luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) importo contrattuale;
 - e) modalità e tempi di pagamento;
 - a) data di sottoscrizione;
 - b) durata;
 - g) spese contrattuali e altri oneri fiscali;
 - h) forma scritta;
 - i) altre clausole richieste a pena di nullità/annullabilità del contratto dalle leggi vigenti in materia;
 - j) costo relativo alla sicurezza.
5. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto o i suoi allegati devono inoltre prevedere:
 - a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;

⁵⁹ L'art.11 del CCLPSF, comma 2 prevede:

"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

- b) facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
 - d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito⁶⁰;
 - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
 - f) aumento, diminuzione della prestazione;
 - g) revisione prezzi;
 - h) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - i) eventuale clausola compromissoria;
 - j) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - k) elezione del domicilio;
 - l) previsione del foro preferibilmente Aosta;
 - m) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Amministrazione, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate nel comma 2 dell'articolo 1341⁶¹ del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
6. Nel caso di appalti di lavori, forniture o servizi, il contratto deve contenere l'impegno del privato contraente a rispettare:
- a) le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di retribuzione per i lavoratori dipendenti, ossia la cosiddetta clausola sociale;
 - b) le norme in materia di versamenti contributivi;
 - c) le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - d) le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) le norme in materia di subappalto.
7. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 4, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile del servizio individuato ai sensi dell'articolo 8 ritenga opportuno allegare tali documenti che in ogni caso sono parte integrante del contratto stesso.
8. Di norma, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente⁶² per i contratti relativi alla realizzazione di lavori pubblici, devono essere allegati quale parte integrante del contratto:
- a) determinazione di aggiudicazione definitiva;

⁶⁰ Vedi art.33, comma 3 della l.r. 12/1996

⁶¹ le clausole previste dal comma 2 dell'art.1341 del c.c. sono:

“in ogni caso non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”

⁶² Il comma 13 dell'art.25 della l.r. 12/1996 prevede:

“13. Sono parte integrante del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati o successivi alla sua stipulazione, i seguenti documenti:

- a) *il capitolato speciale d'appalto;*
- b) *l'elenco dei prezzi unitari;*
- c) *gli elaborati grafici progettuali;*
- d) *il cronoprogramma dei lavori;*
- e) *i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente;*
- f) *la dichiarazione relativa ai subappalti;*
- g) *ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo.”*

- b) eventuale verbale di gara;
- c) altri provvedimenti e/o documenti ritenuti essenziali;
- d) altri documenti richiesti specificatamente dalle leggi di settore.

Art. 53 **Contratti misti⁶³**

1. Nei contratti misti di lavori,⁶⁴ forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della disciplina regionale e statale in materia di lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
2. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della disciplina regionale e statale in materia di lavori pubblici, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
3. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.⁶⁵

Art. 54 **Contratto quadro⁶⁶**

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, contratti che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli acquisti, predeterminando un minimo e un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.
2. L'Amministrazione può definire nel contratto quadro le caratteristiche generali dei prodotti e delle prestazioni riservandosi, in occasione dei singoli

⁶³ formulazione prevista nell'art. 24, comma 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Vedi art.14 del CCPLSF per definizione.

⁶⁴ Per i contratti misti per lavori relativi a beni culturali vedi art.44 quaterdecies della l.r. 12/1996

⁶⁵ Vedi art.15 del CCPLSF

⁶⁶ Il contratto-quadro, la cui elaborazione è prevalentemente di carattere dottrinale è stato definito come un complesso regolamento di interessi, che, nel disciplinare una situazione finale, origina un'obbligazione da adempiersi attraverso un novello contrahere oppure, con una variazione solo lessicale, come uno strumento volto a disciplinare da un lato le modalità della collaborazione tra le parti nella distribuzione, e dall'altro – quale pactum de contraendo - una serie di future vendite. Con esso quindi, da una parte si possono fissare gli obblighi di collaborazione reciproca (si disciplina una situazione finale), dall'altra si fonda l'obbligo di stipulare i contratti di scambio. Come si vede, la figura sembra essere congeniale ai contratti di distribuzione, fondati sul nesso scambio-collaborazione

acquisti, di richiedere all'aggiudicatario le specifiche tecniche dell'offerta, purché non siano modificate le condizioni fissate nel contratto quadro.

3. I singoli acquisti effettuati sulla base del contratto quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.
4. A tutti gli effetti il valore del contratto quadro corrisponde all'importo massimo stimato per tutta la durata contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Art. 55 **Forma del contratto⁶⁷**

1. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Negli altri casi la stipulazione può aver luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte.
2. I contratti possono essere stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. I contratti preceduti da trattativa privata per settori diversi dai lavori pubblici, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche:
 - a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal rappresentante dell'Amministrazione;
 - b) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
 - c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche per via telematica secondo la normativa vigente, quando sono conclusi con ditte commerciali.⁶⁸
4. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.

Art. 56 **Durata del contratto**

1. Nei contratti stipulati dal Comune deve essere determinata ed espressamente indicata la durata del rapporto contrattuale e devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni.
2. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata superiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore o prestatore di servizi di proseguire la medesima prestazione a richiesta del Comune ed alle stesse condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 120 giorni.

⁶⁷ vedi art.11, comma 13 del CCPLSF

⁶⁸ Nel comma 3 si propone la disciplina prevista nell'art.17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

3. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.
4. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi della normativa vigente⁶⁹.

Art. 57

Stipulazione del contratto

1. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
2. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
3. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
4. Nel caso di contratti relativi a lavori si applica la normativa regionale vigente. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.
5. Nel caso di contratti di rilevanza comunitaria, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.⁷⁰

Art. 58

Adempimenti connessi alla normativa antimafia

1. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

Art. 59

Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici⁷¹

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 per il coordinatore del ciclo del singolo lavoro pubblico.
2. Il responsabile del servizio che ha proposto e sottoscritto il contratto medesimo è di norma responsabile anche della corretta esecuzione dello stesso.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul

⁶⁹ Vedi art.57, comma 7 del CCPLSF: "E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

⁷⁰ Vedi art.11, comma 10 del CCPLSF

⁷¹ Vedi art.10 del CCPLSF

regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutti gli accorgimenti a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

4. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo, e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso e ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 60 **Spese contrattuali**

1. Il contraente è tenuto, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto, a versare alla tesoreria dell'Amministrazione o alla cassa economale l'importo relativo alle spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono relative ai bolli, ai diritti di segreteria, all'imposta di registro e ad altri eventuali oneri.
3. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, iscritti nel repertorio del Comune, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente. All'accertamento dei diritti di segreteria provvede l'ufficio contabilità. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere presentata dal contraente, in sede di stipulazione del contratto.
4. Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge.
5. Qualora il deposito delle spese contrattuali sia effettuato presso la cassa economale, l'economista comunale è responsabile della gestione e della rendicontazione di tale deposito.
6. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
7. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

Art.61 **Cauzione provvisoria⁷²**

1. Per l'appalto di opere pubbliche, l'entità, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono stabilite per legge.⁷³ La restituzione di detta garanzia avviene dopo la stipulazione del contratto da parte del servizio che ha espletato la gara.

⁷² vedi art.34, comma 1 bis della l.r. 12/1996: "*Ibis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte*". vedi art. 75 del CCPLSF, obbligatoria nei contratti di rilevanza comunitaria:" 1. *L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.*"

⁷³ vedi per le opere pubbliche l.r. 12/1996 e successive modificazioni: in particolare artt.25, commi 10,11 e 12; art. 31, comma 2, lettera d); e art.34

2. Per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi può essere prevista una cauzione provvisoria, da versare nell'importo e con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito oppure nel capitolato.

Art. 62

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, e della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale in tutte le forme previste dalla disciplina in vigore al momento della stipulazione del relativo contratto.
2. Per l'appalto di opere pubbliche, l'entità e le modalità della cauzione definitiva sono fissate dalla normativa regionale vigente.⁷⁴
3. Per le forniture di beni e di servizi viene prevista una cauzione definitiva, da versare nell'importo e con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito oppure nel capitolato. La misura della cauzione per i contratti di fornitura e servizi è di regola pari al 5% dell'importo netto dell'appalto⁷⁵.
4. Non si fa luogo alla costituzione della cauzione definitiva per i contratti di modesta entità, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto con apposito provvedimento del funzionario responsabile dell'esecuzione del contratto, al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono essere disposti a discrezione dell'Amministrazione svincoli parziali per la quota corrispondente a prestazioni già eseguite.

Art. 63

Inadempimenti contrattuali e penali

1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il funzionario responsabile della esecuzione del contratto può convenire con l'altro contraente che a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
3. L'inadempimento del contraente è valutato dal responsabile del servizio che gestisce il contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il responsabile ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

⁷⁴ Vedi art.34 della l.r. 12/1996: "Al fine di garantire la serietà dell'offerta e di tutelare il soggetto appaltante dai danni che potrebbero derivargli dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA."

⁷⁵ vedi art. Art. 75 (Garanzie a corredo dell'offerta) del CCPLSF, che contiene una disciplina generale della cauzione:

"1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice."

4. Fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, il contratto può prevedere clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
5. La penale è determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
6. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
7. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere sempre prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.
8. L'applicazione della penale è di competenza del responsabile del servizio che gestisce il contratto di cui trattasi.
9. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni della legge vigente al momento della stipula del contratto.

Art. 64 **Clausola compromissoria**

1. I contratti di norma non devono prevedere clausole compromissorie. Tuttavia, in sede di redazione dei capitolati o dei bandi di gara, l'Amministrazione può valutare come meritevole l'inserimento di una clausola compromissoria con la quale, in caso di controversie, opera la devoluzione della stessa ad un collegio di arbitri. In tal caso la clausola deve essere inserita anche nel contratto che si stipula.

Art. 65 **Definizione delle controversie**

1. Per le controversie che dovessero sorgere nell'ambito dei contratti relativi ai lavori pubblici, si applicano le disposizioni di legge.
2. Nelle controversie che dovessero sorgere in dipendenza dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente regolamento, valutata previamente l'opportunità di una conclusione transattiva ai sensi della normativa vigente delle stesse da parte della Giunta Municipale, il responsabile del servizio competente provvede a darvi esecuzione.

Art. 66 **Autotutela contrattuale**

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l'Amministrazione può disporre la

risoluzione⁷⁶ d'ufficio del contratto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁷⁷.

Art. 67

Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo⁷⁸ e fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso e invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista, su istanza di parte ed entro un termine stabilito nel contratto, una clausola di revisione dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione o dopo il sedicesimo mese dalla conclusione del contratto.

Art. 68

Modifiche contrattuali

1. I contratti possono prevedere una clausola secondo cui, qualora nel corso dell'esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

Art. 69

Interpretazione del contratto

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'articolo 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'articolo 1370⁷⁹ del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Art. 70

⁷⁶ per i lavori pubblici vedi l.r. 12/1996: art. 17, comma 8; art. 24, comma 3; art. 29, comma 2; art. 31, comma 1 e comma 2, lettera d); art.32, comma 12 e comma 12 bis.

⁷⁷ Vedi artt.135/139 del CCPLSF

⁷⁸ per i lavori pubblici vedi l.r. 12/1996: art.30, comma 3, lettera s);i capitolati speciali possono prevedere "modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi dalle vigenti disposizioni statali e regionali". Secondo l'art.132, comma 2 del CCPLSF "Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile: si tratta di norma già prevista dall'art.26, comma 3 della legge 109/1994, abrogata dal CCPLSF

⁷⁹ l'art.1370 del c.c. prevede:

"Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno die contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro"

Subappalto e cottimo

1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei presupposti e requisiti del subappaltatore stabiliti dalla normativa statale⁸⁰ e regionale⁸¹ vigente.
2. Qualora l'Amministrazione ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto in materia di lavori in una o più lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta motivata del coordinatore del ciclo.⁸²
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

Art. 71 Variazioni all'opera⁸³

1. Le varianti sono ammesse nei casi previsti dalla normativa vigente⁸⁴.
2. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta all'appalto assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del responsabile del servizio.

Art. 72 Collaudi e accertamento di regolare esecuzione della prestazione

1. Tutti i lavori,⁸⁵ tutte le forniture ed i servizi acquisiti a mezzo appalto sono soggetti a collaudo⁸⁶ o a verifica di conformità con l'ordine attraverso il certificato di regolare esecuzione, collaudo, verifica di conformità o approvazione da parte dell'Ente, in conformità al disposto dei relativi capitolati e nel rispetto della normativa vigente.
2. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta dalla verifica di cui al comma 1.

Art. 73 Cessazione del contratto e cause di risoluzione

1. Il contratto di appalto di lavori, prestazioni di servizi e forniture pubbliche di beni, fermo restando quanto previsto dal codice civile, può aver fine per :
 - a) adempimento delle reciproche prestazioni da parte dei contraenti;
 - b) risoluzione del contratto per reciproco consenso, che richiede il consenso dell'Amministrazione e dell'appaltatore per far cessare le reciproche obbligazioni;

⁸⁰ Vedi art.118 del CCPLSF; per i casi di divieto vedi CCPLSF: art.37, comma 11; art.91 comma 3;.

⁸¹ Vedi solo per i lavori art.33 l.r. 12/1996

⁸² Vedi solo per i lavori art.33, comma 1 l.r. 12/1996

⁸³ in materia di lavori si applica l' art.32 della l.r. 12/1996 .

⁸⁴ Vedi per la normativa generale l'art.132 del CCPLS. Vedi anche art.76 (varianti progettuali in sede di offerta); art85, comma 8; l'art.114 stabilisce:" 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile

⁸⁵ in materia di lavori pubblici si applica l'art.17 (collaudi e accettazione delle opere) della l.r. 12/1996

⁸⁶ Vedi art.120 (collaudo) del CCPLSF)

- c) decorso del tempo nei contratti che hanno per oggetto prestazioni che devono essere effettuate per un periodo di tempo predeterminato alla cui scadenza, fatti salvi gli accertamenti di collaudo, il contratto è concluso;
 - d) impossibilità sopravvenuta della prestazione che l'appaltatore aveva assunto l'impegno di effettuare.
2. Le cause di risoluzione del contratto previste in materia di lavori pubblici sono disciplinate dalla normativa regionale vigente⁸⁷ e negli altri casi dalla normativa statale vigente⁸⁸.

CAPO II ALTRI CONTRATTI

Art. 74 Alienazione di beni mobili

1. L'Amministrazione comunale può procedere all'alienazione di beni mobili per i quali non sia più vantaggioso l'utilizzo per i servizi comunali. Per i beni mobili demaniali e per i beni inalienabili ai sensi della normativa vigente l'eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
2. Per i beni mobili è consentita l'alienazione anche a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

Art. 75 Affitto e locazione di beni immobili

1. I contratti di locazione attiva sono preceduti di norma da pubblici incanti, o, anche in relazione al valore economico del contratto, da procedura negoziata previa gara ufficiosa, fatta salva l'eventuale legislazione speciale. Il contratto può essere rinegoziato con il conduttore purché sia in regola con il pagamento del canone e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione comunale.
2. Le locazioni passive d'immobili possono essere effettuate con il sistema della trattativa privata, preceduta ove possibile da gara ufficiosa, se si tratta di locali aventi particolari requisiti che necessitano all'Amministrazione comunale. Nel caso di locazione di beni fungibili, di particolare importanza o valore, si procede con pubblico incanto.

Art. 76 Prestito d'uso

⁸⁷ Le cause di risoluzione del contratto relativo a lavori pubblici sono previste dagli artt.31, commi 1 e 2 (violazioni in materia di piani di sicurezza) e 32, commi 12 e 12bis (lavori suppletivi) della l.r. 12/1996

⁸⁸ Si applicano gli articoli 135/140 del CCPLSF

1. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 14⁸⁹ della legge regionale 16/2005, con i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi e benefici economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, in uso gratuito⁹⁰:
 - a) beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime;
 - b) beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. Nell'ambito della valorizzazione e promozione di libere forme associative e di organismi di partecipazione alla vita pubblica l'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di concedere, a condizioni di favore o in uso gratuito, beni immobili di non eccessivo valore e beni mobili, già usati, in prestito d'uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fine di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, effettivamente operanti sul territorio comunale.
3. Le eventuali spese di manutenzione ordinaria per l'uso dei beni sono a carico dei beneficiari.

Art. 77

Acquisto di beni immobili

1. Il Comune, fatte salve le procedure espropriative, può acquistare sul mercato beni immobili di suo interesse e per le finalità istituzionali che gli sono propri.
2. All'acquisto di beni immobili il Comune può procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui la specificità del bene non consenta l'espletamento di una procedura di gara. In questa ipotesi l'amministrazione deve motivare nel relativo provvedimento le ragioni che hanno portato all'individuazione di quel particolare bene in luogo di un altro.
3. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. Ai fini della pattuizione del corrispettivo, deve essere redatta apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, oppure da un tecnico esterno incaricato.
4. Se l'Amministrazione partecipa ad un'asta per l'acquisto di immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta,

⁸⁹ L'art.14 della l.r. 16/2005 prevede:

“ Art. 14

(Strutture per manifestazioni e attività istituzionali)

1. La Regione, gli enti locali e l'Azienda USL, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, possono prevedere forme e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.

2. La Regione, gli enti locali e l'Azienda USL possono altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.”

⁹⁰ Vedi art.75, commi 5 e 6 di questo regolamento

nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.

5. L'acquisto di beni immobili di proprietà regionale resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Art. 78

Acquisto di immobili in corso di costruzione

1. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di esecuzione.
2. Il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

Art. 79

Contratti di permuta

1. L'amministrazione comunale può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per il Comune, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente ufficio comunale o da un tecnico esterno, salvo conguaglio in denaro.

Art. 80

Beni immobili alienabili

1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
2. Per i beni demaniali l'eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.
3. L'alienazione di beni immobili comunali deve essere necessariamente prevista in modo esplicito in un atto dell'organo comunale competente.

Art. 81

Diritti di prelazione

1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. Il diritto di prelazione è esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio indisponibile che sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.

3. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
4. L'offerta di cui al comma 1 deve essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
5. L'accettazione dell'offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo.

Art. 82

Alienazioni immobiliari

1. Alla vendita degli immobili di proprietà comunale si procede secondo la normativa vigente in materia, salvo quanto diversamente disciplinato dalla normativa vigente stessa.
2. Nel caso di vendita immobiliare, il Comune procede all'indizione di una gara per pubblico incanto previa redazione di apposita perizia di stima, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la natura del bene da valutare.
3. L'avviso d'asta è pubblicato all'albo pretorio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara. Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità su quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna dall'Amministrazione comunale. L'avviso deve almeno indicare:
 - a) l'Autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora e le modalità di svolgimento della gara;
 - b) il bene oggetto d'asta;
 - c) il prezzo posto a base di gara;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
 - e) gli uffici comunali presso i quali far pervenire l'offerta;
 - f) il responsabile del procedimento.
4. Per ragioni di opportunità il Comune può procedere alla vendita anche tramite trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
5. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando sia stata indetta una gara ad evidenza pubblica per la vendita di un immobile senza risultato;
 - b) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
 - c) quando il bene è destinato a servizio pubblico;
 - d) quando viste le caratteristiche del bene medesimo, l'acquisto possa interessare unicamente determinati soggetti.

6. L'asta pubblica è effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete al rialzo anche se, in casi appositamente motivati, può essere effettuata con offerte pubbliche e/o pubblico banditore.

Art. 83

Esperimento della gara

1. Chiunque abbia interesse è ammesso a partecipare alla gara ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete.
2. Qualora non diversamente indicato nell'avviso, l'asta è considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Qualora si abbiano due o più offerte dello stesso importo, l'aggiudicatario è determinato tramite sorteggio.
3. L'aggiudicazione è sospensivamente condizionata al versamento alla tesoreria comunale, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari all'10% del prezzo di aggiudicazione. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario provvisorio, trascorso il termine di cui sopra, si può procedere ad aggiudicare il bene al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore.
4. L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto.
- 5.

Art. 84

Ripetizione della gara

1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito negativo, può ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica con il ribasso di 1/5 sul prezzo inizialmente fissato.

Art. 85

Sponsorizzazioni⁹¹

1. L'amministrazione comunale può ricorrere a forme di sponsorizzazione anche in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione comunale può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di

⁹¹ vedi art.26 del CCPLSF: "1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto

modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

5. Per gli interventi di sponsorizzazione sportiva e per i contratti di sponsorizzazione di lavori relativi a beni culturali si rinvia alla normativa vigente.

CAPO III I BENI DEL COMUNE

Art. 86 Beni del Comune

1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile e in relazione all'uso cui sono destinati.
2. Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.

Art. 87 Concessione di beni a terzi

1. I beni demaniali o la loro gestione possono essere oggetto di concessione a terzi stabilendo l'uso cui debbono essere destinati.⁹²
2. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro dalla Giunta Comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di legge.

⁹² Vedi art.113, comma 3 della l.r. 54/1998:

“3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.